



## CONTRATTO

### PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE, IN CAPO AI COMUNI, AFFERENTE A PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE

L'anno 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_;

## TRA

L' Azienda Socio-Sanitaria Locale ASL n.1 Sassari - con sede legale in Sassari, Via Cattalochino 9, codice fiscale e partita IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, in qualità di Legale Rappresentante,

## E

il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
rappresentato dal \_\_\_\_\_

## PREMESSO

- Che con DGR n. 8/16 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono state disciplinate le attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione ivi comprese le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione da erogarsi in regime residenziale e semiresidenziale per le quali individua altresì il livello di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o dei Comuni, per la componente sociale degli interventi erogati secondo quanto disposto dal DPCM del 29.11.2001;
- Che la L.R. n.10/2006 stabilisce all'art.8 che, per l'erogazione delle suddette prestazioni le ASL definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- Che ai sensi del comma 2 art.3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima Legge Regionale;

- Che con Allegato 1 alla Delib. G.R. 37/12 del 06.09.2011 si è emanato lo “Schema tipo di contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale e socio sanitaria” tra ASL e Struttura accreditata, ai sensi delle norme regionali sopra richiamate;
- Che in base a quanto previsto dalla Delib. G.R. n. 14/27 del 29.04.2022 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità e fino al 30 settembre 2022, le tariffe di cui alla Delib. G.R. n. 17/9 del 01.04.2020;
- Che per il periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le tariffe stabilite con Delib. G.R. n. 7/3 del 26.02.2020 ovvero quelle che saranno approvate con nuova Deliberazione della Giunta regionale all’esito degli approfondimenti svolti dalla Commissione tecnica consultiva in materia di riabilitazione istituita con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 10 del 7.03.2018;
- Che con Delib. G.R. 47/25 del 14.11.2013 e successiva Delib. G.R. 49/37 del 26.11.2013 si è provveduto alla “definizione delle modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti”; con Delib. G.R. 49/38 del 26.11.2013 si è provveduto alla “approvazione accordo ANCI-Regione Sardegna. Azioni di integrazione socio sanitaria”. Tutto questo in applicazione dell’art.5 comma 2 della L.R. n. 23 del 2005, dell’art. 27 della medesima legge regionale, della Delib. G.R.19/1 del 2008, del DPCM del 29.11.2001;
- Che il Comune di \_\_\_\_\_ intende avvalersi di servizi sociosanitari di riabilitazione globale semiresidenziale a favore di soggetti non autosufficienti, propri amministrati, facenti capo alla propria competenza ai sensi delle normative vigenti richiamate al cpv. precedente;
- Che nell’osservanza di tali disposizioni intende avvalersi dei servizi erogati dalla struttura della ASL di Sassari - Unità San Giovanni Battista (Ploaghe) legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento rilasciato dal servizio competente della Regione autonoma della Sardegna;

Tutto ciò premesso e concordato, tra il Comune di \_\_\_\_\_ e la struttura della ASL di Sassari - Unità San Giovanni Battista (Ploaghe) si conviene quanto segue:

#### **ART. 1 - Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto l’acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria di riabilitazione globale in regime semiresidenziale, da erogarsi con le modalità ed i tempi individuati secondo le procedure di cui all’art. 2 successivo.

## **Art. 2 - Modalità operative di cui alle DGR 30/15 e 49/37 del 2013**

Comune e struttura si impegnano reciprocamente col presente contratto al rispetto di quanto disposto dalle DGR 30/15 e 49/37 del 2013. In particolare si impegnano al rispetto ed all'applicazione delle modalità operative in esse descritte, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

## **Art. 3 - Fatturazione e pagamenti**

In relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna a corrispondere la c.d. "quota sociale" sulla base delle tariffe stabilite dalla Delib. G.R. n. 17/9 del 1.04.2020 che, sulla base della Delib. G.R. n. 14/27 del 29.04.2022, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità e fino al 30 settembre 2022.

Le parti precisano che, per il periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le tariffe stabilite con Delib. G.R. n. 7/3 del 26.02.2020 ovvero quelle che saranno approvate con nuova Deliberazione della Giunta regionale all'esito degli approfondimenti svolti dalla Commissione tecnica consultiva in materia di riabilitazione istituita con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10 del 7.03.2018.

La struttura provvederà ad inviare mensilmente al Comune i riepiloghi delle prestazioni sociosanitarie erogate. Tali riepiloghi indicheranno il numero delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, per regime di erogazione, nonché l'elenco nominativo dei pazienti indicante il numero di presenze giornaliere e la tipologia di prestazioni erogate.

Il Comune competente entro 60 giorni dal ricevimento della fattura relativa alla "quota sociale", previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente.

Qualora il Comune non ottemperasse entro i termini qui stabiliti, saranno applicati gli interessi secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 192 del 09.11.2012.

## **Art. 4 - Controlli da parte del Comune**

Il Comune titolare del presente contratto, attraverso il proprio servizio sociale amministrativo, ha la facoltà di effettuare periodiche visite presso la struttura e di verificare le condizioni generali dell'utente e la regolarità dell'assistenza erogata, limitatamente all'aspetto sociale della stessa. Ha, inoltre, la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia richiamate in premessa.

## **Art. 5 - Efficacia e validità del contratto**

Il presente contratto ha efficacia e validità dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre del 2022.

#### **Art. 6 - Tracciabilità**

Penata la nullità del contratto, la struttura della ASL di Sassari - Unità San Giovanni Battista (Ploaghe) si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

#### **Art. 7 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR del 16.10.1972, N. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II della tariffa allegata al DPR del 26.04.1982, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del DPR n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra strutture sanitarie pubbliche e private, che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

La ASL n. 1 di Sassari ed il Comune richiamano espressamente col presente contratto gli artt. 18 e 19 dell' All. 1 alla DGR 37/12 del 2011.

#### **Art. 8 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMUNE**

**ASL n. 1 di Sassari**

Il Direttore Generale  
Dott. Flavio Sensi